

Allegato 1- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio triennale di assistenza tecnica HW/SW del sistema di ricezione e visualizzazione delle immagini da satellite Meteosat, aggiornamento e upgrade alla ricezione di MTG

ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza e manutenzione del sistema di ricezione primario delle immagini satellitari Meteosat, attualmente in scadenza il 03 settembre 2026, servizio che è di fondamentale importanza per l'operatività del Centro Funzionale, per assicurare la disponibilità dei dati e delle immagini in tempo reale ai previsori meteo, e per la distribuzione alla catena della Protezione Civile, ed è perciò necessario provvedere, senza soluzione di continuità, al rinnovo della fornitura del servizio.

Nel prossimo triennio sarà necessario aggiornare o sostituire le apparecchiature e i sistemi più datati, proseguendo il percorso di ammodernamento già avviato negli ultimi anni per migliorare le prestazioni dell'intero sistema, dalla ricezione dei dati fino alla loro elaborazione.

Le condizioni di utilizzo operativo dei sistemi di monitoraggio atmosferico sul territorio regionale, tra cui rientra il sistema di ricezione dei dati dei satelliti geostazionari Meteosat MSG e MTG, necessitano di uno specifico servizio di assistenza tecnica, manutenzione, e upgrade, che ne garantisce la massima operatività.

Pertanto, in questo capitolato, sono richiesti, oltre al servizio di assistenza e manutenzione, e estensione della garanzia, per gli apparati operativi del sistema, anche il costante aggiornamento dei sistemi HW e SW, il progressivo aggiornamento dei sistemi di ricezione, elaborazione e visualizzazione dei dati dei satelliti MTG, la fornitura in comodato d'uso di parti di ricambio aggiornate e nuove per migliorare le prestazioni dei server attualmente operativi e del sistema di ricezione, ed anche alcuni servizi opzionali da valutare separatamente o in annualità successive.

Il servizio concorre alle attività svolte nell'ambito del WP6 – Prodotti da satellite per il monitoraggio e la previsione a brevissimo termine dei fenomeni convettivi dell'Accordo con il Dipartimento di Protezione Civile per le attività in qualità di Centro di Competenza per il biennio 2026-2028, approvato con Decreto del Direttore Generale di Arpa Piemonte n. 55/2026, e del relativo Piano Operativo per il biennio 2026 – 2028.

Il servizio ha durata triennale e l'importo del servizio è stimato in complessivi € 53.700,00 IVA esclusa (€ 65.514,00 IVA inclusa).

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La fornitura del servizio triennale di assistenza tecnica prevede, per i periodi di durata contrattuale, le seguenti attività:

- l'estensione delle condizioni di garanzia, per la stazione per la ricezione delle immagini meteorologiche satellitari MSG e MTG presso la sede di Arpa Piemonte, Via Pio VII, Torino;
- la manutenzione e assistenza sugli apparati e sui server operativi del sistema:
 - a. LNB Antenna
 - b. 2 Digital receivers (MSG e MTG)
 - c. 1 Server HP DL 360 Gen 10
 - d. 1 Server HP DL 360 Gen 8

- il costante aggiornamento del sistema di ricezione e processamento, e di visualizzazione, in modo da garantire il suo funzionamento durante l'intero periodo del contratto, in particolare con nuovi rilasci di versioni aggiornate dei software, con cadenza annuale;
- l'assistenza remota e telefonica, in caso di malfunzionamenti delle strumentazioni e degli apparati installati presso Arpa Piemonte, e per effettuare configurazioni e aggiornamenti dei relativi software;
- una visita annuale on site di un tecnico specializzato per effettuare le operazioni di controllo, manutenzione, e aggiornamento delle macchine, degli apparati, e dei software (3 visite totali, 1 per ogni anno di contratto);
- comodato d'uso gratuito delle parti di ricambio aggiornate e nuove, necessarie per migliorare le prestazioni del sistema di ricezione e dei server operativi, e per consentire il supporto dei nuovi servizi MTG RSS:
 - a. Dual or Quad KU-band LNB per antenna satellitare
 - b. Novra Digital Receiver for MSG and MTG (FCI) - router ricezione
 - c. Espansione del server principale operativo esistente con una seconda CPU

In particolare, sono richiesti i seguenti servizi:

- la fornitura, nell'ambito del contratto, della manutenzione e dell'aggiornamento del SW per garantire la ricezione continua dei dati dei satelliti di terza generazione MTG, per la loro elaborazione e visualizzazione: in particolare l'aggiornamento del software di processamento dati MTG FCI, e del software di visualizzazione dei dati MSG e MTG tramite web server e browser, Skyceiver Web Server + Skyceiver Web Client;
- trasferimento dell'attuale sistema di backup dei dati Meteosat Meteobinder, verso il nuovo server di processamento MTG, e sua integrazione nel software;
- mantenimento delle attuali stazioni di visualizzazione e relative licenze del software Windows Skyceiver View, per la visualizzazione delle immagini MSG e MTG, fino alla loro obsolescenza.

2.2 Durata del servizio

Il servizio richiesto avrà una durata di 36 mesi, decorrente dalla data di stipula del contratto.

2.3 Acquisizione in proprietà delle parti di ricambio aggiornate

Al termine del contratto Arpa Piemonte si riserva di valutare l'opportunità dell'acquisizione in proprietà delle parti di ricambio aggiornate, previa valutazione tecnico – economica delle stesse; l'acquisizione sarà perfezionata con successivi atti.

2.3 Esecuzione

Il servizio consiste nell'assistenza tecnica specialistica e nella manutenzione dei sistemi hardware e software impiegati per la ricezione, l'archiviazione, l'elaborazione e la distribuzione dei dati satellitari.

Le attività saranno svolte prevalentemente da remoto, mediante accesso sicuro ai sistemi dell'Amministrazione tramite collegamento VPN o altre modalità autorizzate, e comprenderanno:

- supporto tecnico specialistico agli operatori;
- diagnosi e risoluzione di anomalie hardware e software;
- manutenzione correttiva e supporto in caso di malfunzionamenti;
- manutenzione evolutiva e aggiornamento delle configurazioni di sistema;
- verifica del corretto funzionamento dei server, dei ricevitori e delle relative applicazioni;
- attività di configurazione, ottimizzazione e ripristino dei servizi;
- assistenza nell'analisi di problematiche riguardanti la ricezione, l'elaborazione e la gestione dei dati.

Nell'ambito del contratto sono inoltre previsti n. 3 interventi programmati annuali presso la sede dell'Amministrazione, della durata indicativa di una giornata lavorativa ciascuno, effettuati da personale tecnico qualificato, finalizzati alla verifica dello stato degli impianti, all'esecuzione di operazioni manutentive, all'aggiornamento delle componenti hardware e software e all'esecuzione di eventuali attività che non possano essere svolte da remoto.

Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità di personale dotato di adeguata qualificazione ed esperienza nel settore dei sistemi informatici e di telecomunicazione oggetto del servizio, assicurando la continuità operativa delle infrastrutture e limitando al minimo i tempi di indisponibilità dei servizi.

Al termine di ciascun intervento presso la sede dell'Amministrazione, nonché su richiesta della stessa per le attività svolte da remoto, il Fornitore dovrà predisporre un sintetico rapporto tecnico contenente le operazioni effettuate, le eventuali criticità rilevate e le raccomandazioni per il corretto esercizio del sistema.

Per le segnalazioni di malfunzionamento il Fornitore dovrà prendere in carico la richiesta entro 8 ore lavorative dalla comunicazione dell'Amministrazione e avviare le attività necessarie al ripristino nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la natura e la complessità dell'anomalia riscontrata.

ART. 3 ALTRI SERVIZI

Durante la vigenza del contratto di appalto, ARPA Piemonte avrà la facoltà di richiedere l'erogazione delle seguenti prestazioni supplementari, connesse alle attività obbligatorie oggetto dell'appalto, quotate separatamente in offerta:

- la fornitura del servizio di backup remoto dei principali prodotti MSG/MTG, e l'accesso remoto al FrontEnd Tecnavia, comprensivo di invio via internet ad ARPA dei prodotti non ricevuti/generati dal sistema di ricezione;
- l'intervento correttivo aggiuntivo in caso di malfunzionamenti del sistema, o comunque la fornitura di servizi extra on site non coperti dal supporto previsto nel contratto, in termini di costo a giornata di un tecnico specializzato / ingegnere in loco, comprensivo dei costi di viaggio / tutto incluso.

ART. 4 CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

Arpa Piemonte si riserva la facoltà di verificare, tramite personale incaricato dell'esecuzione del contratto, in qualsiasi momento il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito di verifica conformità delle attività svolte e dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- 1) il codice univoco dell'Agenzia **UFUD7K**
- 2) il codice C.I.G.:(Codice Identificativo Gara)

- 3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento.
- 4) La struttura liquidante: Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali
- 5) Il riferimento all'Accordo 2026-2028 tra il Dipartimento della Protezione Civile e Arpa Piemonte in qualità di Centro di competenza
- 6) Il CUP di progetto **E59I26000830001**

e dovranno essere emesse con cadenza quadrimestrale.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Arpa Piemonte è soggetta al regime impositivo "*split payment*" o "scissione dei pagamenti".

Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza

ART. 6 CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI, PENALITÀ

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito. Eventuali inadempimenti daranno luogo all'applicazione di penalità.

L'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'aggiudicatario sarà comunicato alla Ditta tramite pec entro 10 giorni dall'accertamento della non conformità.

La Ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso all'applicazione di penalità di importo pari all'1 per mille sull'ammontare netto contrattuale della fornitura per ciascun giorno di mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali.

ARPA, coerentemente e nei limiti previsti dall'art. 126 del d.lgs. 36/2023, si riserva di applicare le seguenti penali:

- In funzione del mancato e/o ritardato rispetto della visita annuale, si applica una penalità pari ad 1 per mille del valore netto dell'importo del contratto per ogni ora di ritardo rispetto a quanto stabilito nel capitolato tecnico prestazionale;
- In relazione a interventi non completi o difformi da quanto richiesto, si applica una penalità pari ad 1 per mille del valore netto dell'importo del contratto, fatta salva la ripetizione dell'intervento manutentivo;
- In relazione a malfunzionamenti non presi in carico entro 8 ore, si applica una penalità pari ad 1 per mille del valore netto dell'importo del contratto, fatta salva la ripetizione dell'intervento manutentivo.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'affidatario saranno trattenute sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l' Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione della fornitura mediante altra Impresa, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

ART. 7 RISOLUZIONE E RECESSO

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Arpa Piemonte potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento nei casi previsti dagli artt 94 e 95 del D.Lgs 36/2023.

L'Agenzia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'aggiudicatario, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il -concordato con i creditori – salvo il caso di concordato con continuità aziendale – ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;

- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Agenzia che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'Agenzia.

In caso di recesso si applica quanto previsto all'art.123 del D.Lgs. 36/2023.

L'agenzia potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto, purchè tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nell'erogazione della fornitura oggetto del contratto.

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

8.1 Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

8.2 Subappalto

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs.36/2023.

Si ricorda che è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Pertanto, l'appaltatore dovrà garantire l'effettuazione almeno del 51% delle attività in valore.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della precedente lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- che l'Appaltatore abbia comunicato alla Stazione Appaltante dati e qualifica del personale che opererà in forza del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

1. le imprese subappaltatrici, oltre agli standard qualitativi e prestazionali, devono riconoscere integralmente, ai propri lavoratori, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, e comunque non inferiori a quelli che avrebbe garantito il contraente principale; nelle garanzie anzidette sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, del rispetto delle norme, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nei confronti dei loro dipendenti;
2. Ai fini delle verifiche di cui sopra, su richiesta della Stazione Appaltante, il subappaltatore dovrà esibire, oltre all'elenco del personale assegnato alla commessa, il contratto applicato ai propri dipendenti;
3. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Per le specifiche caratteristiche dell'appalto, data la complessità delle attività da effettuare e per rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale la sicurezza dei luoghi di lavoro, le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto;

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.119 del codice del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i., a meno che il subappaltatore non ne faccia espressa rinuncia, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. I pagamenti verranno pertanto effettuati in ogni caso all'Appaltatore, che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

8.3 Cessione del credito

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

ART. 9 FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 11 TRASPARENZA – ANTICORRUZIONE

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- a) "I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile".
- b) "L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2023-2025 è consultabile all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) alla seguente pagina: <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/disposizioni-general-1/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-2023-2025>" e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it;
- c) L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Codice di Comportamento Generale" e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.

- d) L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013."